

LE NOVITÀ DEL D.LGS. 19 APRILE 2017, N. 56 "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50"

Lucca, 22 maggio 2017



Punti principali

- Le novità in materia di qualificazione delle imprese
- La semplificazione degli affidamenti diretti
- Il nuovo regime dei sotto soglia
 - Estensione numero operatori economici
 - Aumento soglia lavori minor prezzo
- Le novità in materia di valutazione delle offerte e la valutazione anormalmente basse.



LE NOVITÀ IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

La qualificazione delle imprese

Art. 83 Criteri di selezione e soccorso istruttorio

2. Per i lavori, con *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare, su proposta dell'ANAC* entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al presente articolo e anche al fine di favorire l'accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese, il sistema di qualificazione, i casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le capacità che devono essere posseduti dal concorrente, anche in riferimento ai consorzi di cui all'articolo 45, lettere b) e c) e la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione del loro possesso di cui all'allegato XVII. Fino all'adozione di dette linee guida, si applica l'articolo 216, comma 14.



Art. 216 comma 14

14. Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Parte II Titolo III artt. da 60 a 96

sistema di qualificazione delle imprese



Le SOA

Attestano:

- a) l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 *che costituisce presupposto ai fini della qualificazione*;
- il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali indicati all'articolo 83; *il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione*; tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi in copia, dalle stazioni appaltanti;
- il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;
- d) il possesso di certificazione del rating di impresa, rilasciata dall'ANAC ai sensi dell'articolo 83, comma 10.



Novità

• Periodo di dieci anni per ottenere la qualificazione

Parere Cons. Stato «Rilevanti perplessità suscita l'inserimento al comma 4, lett. b), primo periodo dell'utilizzabilità a regime del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA ai fini dell'individuazione del periodo di attività documentabile per il conseguimento della qualificazione. Una siffatta misura, se può giustificarsi in via transitoria, in considerazione della situazione congiunturale di crisi del settore, ove mantenuta a regime, comporta il rischio di una qualificazione disancorata da elementi attuali e perciò effettivi.

Art. 83 reg. 207/2010

1. La cifra di affari in lavori ... e gli importi dei lavori ..., sono quelli realizzati nel **quinquennio antecedente** la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.



Nuovo comma 4 bis

Art. 84

4bis. Gli organismi di cui al comma 1 **segnalano immediatamente** all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri. L'ANAC, se accerta la **colpa grave** o il **dolo** dell'operatore economico, tenendo conto della gravità del fatto e della sua rilevanza nel procedimento di qualificazione, ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lettera g), per un periodo massimo di due anni. Alla scadenza stabilita dall'ANAC, l'iscrizione perde efficacia ed è immediatamente cancellata.



Il rating d'impresa

- È istituito presso l'ANAC, la quale definisce mediante linee guida:
 - i requisiti reputazionali e i criteri di valutazione degli stessi,
 - le modalità di rilascio della relativa certificazione,
- È connesso a requisiti reputazionali valutati sulla base di indici qualitativi e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonché sulla base di accertamenti definitivi che esprimono l'affidabilità dell'impresa.

ANAC 1 febbraio 2017

Il rating d'impresa, ai sensi dell'art. 84, co. 4, del Codice, si inserisce quale, **quarto pilastro fondamentale, tra gli elementi su cui si è tradizionalmente basato il sistema di qualificazione**, venendo giustapposto ai requisiti di moralità di cui all'art. 80, alla capacità tecnico-professionale ed economico-organizzativo di cui all'art. 83 e alla certificazione di qualità.



Requisiti reputazionali

tengono conto dei precedenti comportamenti dell'impresa:

- mancato utilizzo del soccorso istruttorio,
- applicazione delle disposizioni sulla denuncia obbligatoria di richieste estorsive e corruttive,
- rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione dei contratti
- incidenza ed esiti del contenzioso sia in sede di partecipazione alle procedure di gara che in fase di esecuzione del contratto.



Calcolo del rating

Per il calcolo del rating di impresa si tiene conto del comportamento degli operatori economici tenuto nelle procedure di affidamento avviate dopo l'entrata in vigore della presente disposizione. L'ANAC attribuisce elementi premiali agli operatori economici per comportamenti anteriori all'entrata in vigore della presente disposizione conformi a quanto previsto per il rilascio del rating di impresa.



ANAC 1 febbraio 2017

«Si tratta di una **svolta epocale** per la contrattualistica pubblica idonea a porre l'Italia nella condizione potenziale di sviluppare una best practice, cui potrebbero ispirarsi i sistemi di acquisto di altri paesi europei. Infatti, la qualità della performance contrattuale, nell'intuizione del legislatore, **si affianca ai requisiti di carattere generale e tecnico, economico e organizzativo** come quarto elemento da soppesare ai fini dell'accesso alla gara (**ma l'ambito di attività potrebbe essere più ampio**)»



Critiche ANAC

- 1. Da base obbligatoria a base volontaria con estensione a tutte le tipologia e di appalti
 - i. l'accesso al sistema del rating di impresa dovrebbe essere disciplinato su base volontaria, il che, peraltro, consentirebbe un suo più consono ed efficace utilizzo in ambiti operativi diversi dal sistema di qualificazione o, più genericamente inteso, dall'accesso alla procedura di affidamento
 - ii. rischia di risolversi in un notevole aggravio burocratico per le imprese, le stazioni appaltanti e, in ultima analisi, l'Autorità, tenute alla gestione e alla comunicazione di una serie di dati rilevanti, con limitati effetti incentivanti al miglioramento delle performance se si considera che al meccanismo dell'incremento convenzionale premiante delle classifiche cui la singola impresa può aspirare in base ai requisiti strutturali posseduti non può riconoscersi una forza propulsiva sufficiente a far evolvere il sistema
- 2. Si inserisce nel sistema di qualificazione nei lavori, già basato su elementi certi e determinati, che già di per sé producono l'effetto di accedere a determinate categorie e classifiche, farebbe funzionare il rating di impresa solo in un numero limitato di casi, come incremento convenzionale premiante.
 - i. prevedendo che sia la SOA ad attestare, tra gli altri elementi, il rating di impresa, **rischia di escludere una cospicua quota di mercato**, quella al di sotto della soglia di operatività del sistema di qualificazione dei lavori mediante le SOA (contratti di importo inferiori a 150.00 euro).



Art. 95 comma 13

13. Compatibilmente con il diritto dell'Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggior rating di legalità e di impresa dell'offerente, nonché per agevolare la partecipazione alle procedure di affidamento per le microimprese, piccole e medie imprese, per i giovani professionisti e per le imprese di nuova costituzione. Indicano altresì il maggior punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente ivi inclusi i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero.



• L'OEPV—— Costo/efficacia
Costo fisso

Il minor prezzo



Novità art. 95

10. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

10bis. La stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizza gli elementi qualitativi del'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.



Il minor prezzo

Versione originale

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;
[...]

Schema correttivo

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) per i lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l'affidamento dei lavori avviene sulla base del progetto esecutivo;

[...]

c bis) quando ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) e all'articolo 125, comma 1, lettera d).

Versione attuale

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, **comma 2, lettera d),** per i lavori di importo pari o inferiore a **2.000.000 di euro**, quando l'affidamento dei lavori avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo; in tali ipotesi, qualora la stazione appaltante applichi l'esclusione automatica, la stessa ha l'obbligo di ricorrere alle procedure di cui all'articolo 97, commi 2 e 8;



La manutenzione ordinaria

Novità

- Inserimento specifica definizione
- Progettazione semplificata
- Periodo transitorio

La manutenzione ordinaria/2

oo quater) «manutenzione ordinaria», fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per eliminare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conservarne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza, salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità;



Art. 23 Livelli di progettazione

3bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentità la Conferenza unificata, è disciplinata una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.



a manutenzione ordinaria/4

Art. 216 Disposizioni transitorie e di coordinamento

4. ...Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 23, comma 3bis, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, l'esecuzione dei lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo, qualora si tratti di lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Resta ferma la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.



Comma 1

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.



Parere Cons. Stato

«Il meccanismo indicato, tuttavia, dovrebbe essere meglio chiarito. Sembrerebbe che l'intento sia quello di assicurare una piena turnazione degli inviti degli operatori che potrebbero aspirare al contratto. Dunque, in questa prospettiva, non sarebbero ammessi al successivo invito anche gli operatori già partecipanti alle precedenti selezioni, ancorché non aggiudicatari. La precedente formulazione, invece, poteva intendersi nel senso che la turnazione si riferisse alla posizione di affidatario del contratto, legittimando la ripetizione di inviti alla stessa platea di operatori. Si tratta di una soluzione che, astrattamente, amplia la base degli operatori economici coinvolti nelle procedure di affidamento. Si deve osservare, però, che in tal modo, si pongono sullo stesso piano i precedenti aggiudicatari e i precedenti concorrenti. Sarebbe preferibile, invece, evidenziare che la rotazione dovrebbe preferibilmente assicurare proprio l'alternanza degli affidamenti e non delle mere occasioni di partecipazione alla selezione».



segue

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta

lo schema di decreto correttivo manteneva inalterata la disposizione originaria



Il numero di imprese

Importo

• 40.000€ - 150.000€

150.000€ - 1.000.000€

Imprese

5 10

10 _____ 15



Parere Cons. Stato

«Al riguardo, la Commissione invita il Governo a valutare l'adeguatezza del numero di operatori da consultare. La maggiore ampiezza delle imprese coinvolte nella procedura favorisce senz'altro la concorrenza e l'apertura del mercato. Inoltre, serve anche a consentire il funzionamento del meccanismo di esclusione automatica, che esige la presentazione di almeno dieci offerte valide. Tuttavia, in questo modo sono accresciuti gli oneri gravanti sulle stazioni appaltanti, in quanto un numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione».



La verifica dei requisiti

5. Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene **sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, **se richiesti nella lettera di invito**.



Mercati elettronici

6bis. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo in fase di ammissione e di permanenza, dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5.



RUP e offerta anomala

Art. 97 Offerte anormalmente basse

- 1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
- sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.
- 2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia, *il RUP o la commissione giudicatrice procedono* al sorteggio, in sede di gara, di uno dei seguenti metodi:



Ad. Plen. n. 32 del 2012

5.2 la soluzione interpretativa che qui si ritiene di preferire appare, da un lato, maggiormente coerente col ruolo del R.U.P. quale vero e proprio "motore" della procedura selettiva, e, per altro verso, non necessariamente in contraddizione con il tradizionale insegnamento che, con riferimento alle gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individua in capo alla commissione una sorta di "monopolio" delle valutazioni tecniche.



5.2.1. Innanzi tutto, non è fuori luogo rilevare che, a norma del comma 5 dell'art. 10 del Codice, lo stesso R.U.P. deve necessariamente possedere competenze adeguate in relazione ai compiti cui è deputato, fra i quali vi è indubbiamente anche il controllo dell'attività della commissione aggiudicatrice (e in determinati casi, come per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, deve essere egli stesso un tecnico). Inoltre, alla stregua dello stesso art. 10, è al R.U.P. che è affidata la gestione integrale della procedura di gara, svolgendo egli il fondamentale ruolo di fornire alla stazione appaltante ogni elemento informativo idoneo a una corretta e consapevole formazione della volontà contrattuale dell'Amministrazione committente; pertanto, nelle gare da aggiudicare col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non v'è dubbio che spetti al R.U.P. in ogni caso il ruolo di "filtro" tra le valutazioni tecniche della commissione di cui all'art. 84 del Codice e le scelte della stazione appaltante.



5.2.2. Per converso, la **commissione aggiudicatrice è come noto un organo straordinario**, cui ai sensi dell'art. 84 sono devolute le valutazioni sulle offerte sul presupposto che, in considerazione del peso preponderante che in questo tipo di gare è attribuito alle offerte tecniche, si ravvisa la necessità che le predette valutazioni siano

compiute da soggetti in possesso di più specifiche cognizioni e competenze in relazione

all'oggetto dell'appalto.

Non è però contestabile che la **discrezionalità valutativa della commissione si esplichi in modo massimo nella fase di valutazione dell'offerta tecnica**, laddove di regola l'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche avviene sulla base di meccanismi matematici di tipo sostanzialmente automatico, con ovvio ridimensionamento dell'apporto ritraibile dalle competenze di cui è in possesso la commissione.



5.3. Ciò che più rileva in questa sede, allorché si apre la fase di **verifica delle offerte anormalmente basse**, la commissione aggiudicatrice ha ormai **esaurito il proprio compito**, essendosi in tale momento già proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche, all'assegnazione dei relativi punteggi ed alla formazione della graduatoria provvisoria tra le offerte; una possibile riconvocazione della commissione, di regola, è ipotizzabile solo laddove in sede di controllo sulle attività compiute emergano errori o lacune tali da imporre una rinnovazione delle valutazioni (oltre che nell'ipotesi di regressione della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale, come previsto dal comma 12 dell'art. 84).

Pertanto, è del tutto fisiologico che sia il R.U.P., che in tale fase interviene ad esercitare la propria funzione di verifica e supervisione sull'operato della commissione, il titolare delle scelte, e se del caso delle valutazioni, in ordine alle offerte sospette di anomalia.



RUP e offerta anomala/2

Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2010, n. 3890

È pur vero che l'art. 88 D. lgs. n. 163/2006, richiamato dal bando di gara, nello stabilire che "la Stazione appaltante, se del caso mediante specifica commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta, tenendo conto delle giustificazioni fornite...", attribuisce alla Stazione appaltante il potere di verificare ed escludere le offerte anormalmente basse, ma dalla menzionata disposizione non è dato desumere una competenza esclusiva al riguardo, dovendosi tener conto anche dell'art. 84 dello stesso decreto in base al quale "quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice...". Per cui in **tra i poteri spettanti alla commissione di gara può ritenersi implicitamente compresa**, in mancanza nel caso in esame di contraria disciplina di gara, anche la valutazione delle offerte sospettate di anomalia al fine di poter determinare la migliore tra le offerte.



RUP e offerta anomala/3

Proposta di Linee Guida

La possibilità di **affidare al RUP la verifica** della congruità delle offerte deve essere valutata in termini di compatibilità con la disposizione di cui all'art. 77 del nuovo Codice dei contratti pubblici, che affida la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico a una commissione giudicatrice composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto. La *ratio* sottostante alla novella introdotta dall'articolo da ultimo citato è quella, infatti, di separare il momento della valutazione delle offerte da quello di predisposizione della *lex specialis* di gara e di successiva esecuzione dei contratti, affidando la prima a soggetti esterni di specchiata e comprovata moralità e professionalità, a garanzia della prevenzione di qualsiasi **fenomeno di tipo corruttivo**. In tale ottica, è da ritenere che la fase di valutazione delle offerte si concluda con l'analisi della congruità dell'offerta ritenuta migliore, con la conseguenza che anche detta verifica dovrà essere affidata alla commissione. Diversamente, si rischierebbe di reintrodurre, per altra via, quei rischi che con la nomina di una commissione giudicatrice esterna il legislatore ha inteso





Dott. Ric. Avv. Piergiorgio Novaro

SP.I.S.A.

piergiorgio.novaro@unibo.it avv.novaro@gmail.com www.spisa.unibo.it